



# COMUNE DI ALTIVOLE

Sito internet [www.comune.altivole.tv.it](http://www.comune.altivole.tv.it) – PEC [comunealtivole@legalmail.it](mailto:comunealtivole@legalmail.it)

Prot. n. 11521 del 01/10/2018

## ORDINANZA N. 27 DEL 01/10/2018

SETTORE URBANISTICA, LL.PP., AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, VIGILANZA E  
PROTEZIONE CIVILE

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
DA PM10 STAGIONE INVERNALE 2018-2019**

**Il Sindaco Baldin Sergio**

**Premesso** che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione dell'orario di funzionamento degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, dei falò e il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione;

### **Richiamati:**

- il D.M. 02.04.2002 n. 60 che ha fissato i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui i PM 10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50 mg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

- la D.C.R. n. 57 del 11.11.2004 (BURV n. 130 del 21.12.2004) con cui la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

- la D.G.P. n. 71/15829/2005 del 15.02.2005 avente per oggetto "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Provvedimenti di prima attuazione", con cui è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso, suddividendo il territorio provinciale in cinque zone omogenee sulla base della proposta formulata dal dipartimento Provinciale ARPAV, stabilendo altresì che in tutti i Comuni della Provincia siano attuate le misure minime decise dai Tavoli Tecnici Zonali;

- la seduta del 19.10.2005 nell'ambito della quale il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, ha approvato un documento di indirizzo sulle azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico relativamente alle aree maggiormente inquinate, individuate come Zone A nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

- la D.G.R. V. n. 2130/2012, di aggiornamento della zonizzazione per la qualità dell'aria, che vede il Comune di Altivole inserito nella IT0513 "Pianura e capoluogo bassa pianura" secondo quanto prescritto dal D.Lgs n. 155/2010 ;

- le informazioni ambientali sullo stato della qualità dell'aria fornite dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Treviso in sede di riunione del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 17

settembre 2018, confermano la criticità dello stato della qualità dell'aria, soprattutto nel semestre invernale;

**PRESO ATTO** che in sede dello stesso TTZ è stato evidenziato il ruolo diretto assegnato ai Comuni nell'attuazione delle misure contenute nell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016;

**VISTA** la D.G.R.V. n. 1909 del 29/11/2016 ad oggetto "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10", nella quale viene confermato il ruolo assegnato ai Comuni, quali soggetti attuatori delle misure temporanee modulate su tre livelli di criticità;

**PRESO ATTO CHE:**

- dopo l'Accordo di Programma del 2013 e il Protocollo di Intesa del 2015, le Regioni del Bacino Padano hanno sottoscritto un Accordo di Programma 2017 che la Regione Veneto ha recepito con la DGRV n. 836 del 6/6/2017;

- per la stagione termica 2018-2019, nella seduta del CIS del 6 settembre 2018, la Regione Veneto ha presentato gli "Adempimenti derivanti dall'accordo di Bacino padano 2017 da attuare dal 01/10/2018 al 31/03/2019 per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto dall'inquinamento da PM10".

**DATO ATTO** che le misure generali proposte, per le aree non agglomerato, e con popolazione inferiore a 30.000 ab., nell'incontro del TTZ citato e dall'Accordo di bacino padano citato, indipendentemente dai livelli di criticità da applicarsi dal semestre invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) sono:

a) il divieto di installare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (divieto attivo dal 9 dicembre 2017);

b) l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre che rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4, par. 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs 152/2006 (in estrema sintesi prodotto esclusivamente con legno vergine trattato meccanicamente), sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN Iso 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato

c) l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di particolari impianti semaforici nelle fasi di sosta.

d) il divieto delle combustioni all'aperto, comprese le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco

**VALUTATO** di introdurre delle ulteriori misura viste le caratteristiche urbanistiche e di presenza di servizi del Comune di Altivole, ad integrazione di quelle proposte quali:

- il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: Cantine, ripostigli, box, garage, depositi e scale primarie e secondarie di collegamento tra essi;

- la riduzione delle temperature massime per il riscaldamento di edifici adibiti ad attività industriali, artigianali a 18°C;

**RILEVATO** che risulta necessario attuare misure volte alla riduzione del livello degli inquinanti atmosferici nel territorio del Comune di Altivole , in particolare del PM10 (polveri sottili) e benzo(a)pirene, in considerazione dei dati di rilevazione divulgati da ARPAV e delle condizioni atmosferiche sfavorevoli nel periodo invernale;

**VALUTATO** altresì che **in caso di raggiungimento del livello di criticità 1** si rende necessario applicare delle misure informative alla popolazione e di:

a) limitazione del limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli spazi commerciali ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione;

b) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016

c) il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso

d) il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe

e) l'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL

g) il potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami

**VALUTATO** altresì che **in caso di raggiungimento del livello di criticità di secondo livello** si rende necessario applicare delle misure informative alla popolazione e il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016

#### **VISTI:**

- il D.P.C.M. 08.03.2002, "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione";

- la Legge 09.01.1991 n. 10 e il D.P.R. 26.08.1993 n. 412;

- il D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

- la L. n. 116 del 20.08.2014;

- la Legge Regionale 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004;

- Il Piano di Azione per il risanamento atmosferico anno 2013 approvato con D.G.C. n. D.G.C. n. 8 del 30/01/2013;

- Le DGRV 122 del 10/02/2015, e 1909 del 29/12/2016 e 836 del 06/06/2017;

- l'Accordo di Bacino padano 2017 da attuare dal 01/10/2018 al 31/03/2019 per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto dall'inquinamento da PM10

#### **ORDINA**

Per tutto la stagione invernale 2018/2019 dal 01 ottobre 2018 sino al 31 marzo 2019 le seguenti misure:

##### **1. Lo spegnimento dei motori:**

- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

- dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli e motoveicoli per soste in corrispondenza di particolari impianti semaforici con fermate a lunga durata;

2. **Il divieto delle combustioni all'aperto**, che non ammette più le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco,

3. **Il divieto di installare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "**3 stelle**" e di continuare ad **utilizzare** generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "**2 stelle**" (divieto attivo dal 9 dicembre 2017);

4. **l'obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, **pellet** che, oltre che rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4, par. 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs 152/2006 (in estrema sintesi prodotto esclusivamente con legno vergine trattato meccanicamente), sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN Iso 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato

5. **il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari**. Cantine, ripostigli, box, garage, depositi e scale primarie e secondarie di collegamento tra essi.

6. la **riduzione delle temperature** massime per **edifici adibiti ad attività industriali, artigianali a 18°C**

**In caso di raggiungimento del livello di criticità 1 (che sarà pubblicato su sito comunale):**

a) **La limitazione** del limite di **19°C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli spazi commerciali ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione;

b) **Il divieto di utilizzo di generatori di calore** domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "**3 stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016

c) **Il divieto** per tutti i veicoli **di sostare con il motore acceso**

d) **il divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe

e) l'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL

g) il potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami

**In caso di raggiungimento del livello di criticità 2 (che sarà pubblicato su sito comunale):**

**Il divieto di utilizzo di generatori di calore** domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "**4 stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016

#### **AVVISA**

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della pubblicazione fino alle ore 24,00 del 31 marzo 2018, salvo espressa revoca. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni

amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione

Il Sindaco  
Baldin Sergio